

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 25 luglio 2013, n. 205

Sperimentazione per la realizzazione di una rete di epidemio-sorveglianza veterinaria nella Regione Lazio attraverso il contributo dei veterinari aziendali. Approvazione documento.

Oggetto: Sperimentazione per la realizzazione di una rete di epidemio-sorveglianza veterinaria nella Regione Lazio attraverso il contributo dei veterinari aziendali. Approvazione documento.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente della Regione Lazio;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*” e successive modificazioni;

VISTO il “*Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto T00012 del 21 marzo 2013 con il quale il Presidente della Regione Lazio si è riservato le competenze inerenti al settore organico di materie relativo alla Salute;

VISTO il Decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 196 riguardante "Attuazione della Direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la Direttiva 64/432/CEE, relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina" nel quale si prevede che i sistemi di sorveglianza sono istituiti o autorizzati secondo criteri e procedure definiti dal Ministero della Sanità e sono finalizzati: ad attribuire e mantenere le qualifiche sanitarie ufficiali alle aziende ed ai territori, a raccogliere dati epidemiologici ed assicurare la sorveglianza nei confronti delle malattie, a garantire il rispetto delle prescrizioni previste dalle norme in materia di polizia veterinaria;

VISTO il Decreto Legislativo 27 maggio 2005 n.117 recante “Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano”;

PRESO ATTO che con tale provvedimento viene stabilito all'articolo 3 comma 1 che, “*Al fine di assicurare che le attività degli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale non conducano alla propagazione di malattie trasmissibili agli animali, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' definito, avvalendosi degli Istituti zooprofilattici sperimentali, un sistema di reti di sorveglianza recante almeno:*

- a) le modalità operative da porre in essere;*
- b) le misure da adottare in caso di accertamento di carenze;*
- c) il contenuto dei dati, il relativo formato, la durata di conservazione degli stessi, nonché la periodicità della loro trasmissione da parte delle regioni al Ministero della salute.*

e inoltre all'articolo 3 comma 3 “*Ferme restando le attività di sorveglianza e monitoraggio sanitario garantite dai servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali per i fini di cui al comma 1, il decreto di cui al medesimo comma 1 definisce gli obblighi a carico degli operatori del settore alimentare e degli allevatori che possono avvalersi, per la loro esecuzione, di un veterinario aziendale; a tal fine con il medesimo decreto sono individuati, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani, i compiti e le responsabilità da attribuire a tale figura*

e i relativi requisiti professionali e di specifica formazione che devono essere correlati all'attività da svolgere.

ATTESO che i provvedimenti sopra menzionati, entrambi emanati in recepimento di Direttive comunitarie, non hanno trovato piena attuazione da parte del governo, soprattutto nella parte nella quale vengono, all'interno delle reti di epidemio-sorveglianza, definiti i compiti e le responsabilità da attribuire al Veterinario aziendale;

CONSIDERATA la facoltà per le Regioni, ai sensi dell' articolo 117 della Costituzione, di provvedere all'attuazione degli atti dell' Unione Europea;

RAVVISATA l'opportunità di istituire una rete di epidemio-sorveglianza veterinaria, ferme restando le attività di sorveglianza e monitoraggio da parte delle Aziende Sanitarie Locali, basata sulle attività in carico agli operatori del settore ed espletate attraverso la figura del veterinario aziendale, che supporti il Servizio Sanitario Regionale, anche nella garanzia dei livelli essenziali di assistenza con l'obiettivo di ridurre e contenere la spesa in tale ambito di attività e contribuire al miglioramento delle produzioni agro-zootecniche;

ATTESA la necessità di supportare tale decisione attraverso una sperimentazione che coinvolga gli operatori del settore zootecnico, i veterinari aziendali, i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali e l'Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana;

PRESO ATTO del documento predisposto, a tal riguardo, dalla Direzione Regionale competente Salute ed Integrazione Socio-sanitaria, in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana e gli Ordini Professionali dei Veterinari della Regione Lazio denominato "Sperimentazione per la realizzazione di una rete di epidemio-sorveglianza veterinaria nella Regione Lazio attraverso il contributo dei veterinari aziendali";

RITENUTO di approvare tale documento affidando all'Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana il coordinamento delle attività concernenti la sperimentazione, in particolar modo, l'elaborazione delle procedure e delle schede tecniche per i veterinari aziendali relative alle linee di intervento nonché la redazione di un rapporto finale sulla sperimentazione che supporti la decisione dell'amministrazione regionale nella formulazione del sistema di epidemio-sorveglianza veterinaria;

DELIBERA

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato,

di approvare il documento predisposto dalla Direzione Regionale competente Salute ed Integrazione Socio-sanitaria, in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana (IZSLT) e gli Ordini Professionali dei Veterinari della Regione Lazio denominato "Sperimentazione per la realizzazione di una rete di epidemio-sorveglianza veterinaria nella Regione Lazio attraverso il contributo dei veterinari aziendali" allegato 1 alla presente Deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;

L'Istituto Zooprofilattico e le Regioni Lazio e Toscana provvederanno al coordinamento delle attività concernenti la sperimentazione, in particolar modo, l'elaborazione delle procedure e delle schede tecniche per i veterinari aziendali relative alle linee di intervento, nonché la redazione di un rapporto finale sulla sperimentazione che supporti la decisione dell'amministrazione regionale nella formulazione del sistema di epidemio-sorveglianza veterinaria.

Il presente atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Allegato 1

Sperimentazione per la realizzazione di una rete di epidemio-sorveglianza veterinaria nella Regione Lazio attraverso il contributo dei veterinari aziendali.

1. Contesto di Riferimento**1.1 Norme e Provvedimenti dell'Unione Europea e Nazionali**

La Decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 1998 che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità ha l'obiettivo di istituire una rete a livello comunitario, al fine di migliorare la prevenzione e il controllo nella Comunità delle malattie trasmissibili. Tale rete sarà utilizzata per la sorveglianza epidemiologica di dette malattie e un sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione ed il controllo delle stesse malattie.

Il D. Lgs 196/99 (Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina) prevede l'istituzione di un sistema di reti di epidemiosorveglianza con i seguenti obiettivi:

attribuire qualifiche sanitarie ufficiali alle aziende e ai territori;

mantenere le qualifiche attribuite mediante ispezioni ed accertamenti periodici;

raccogliere dati epidemiologici ed assicurare la sorveglianza nei confronti delle malattie;

garantire il rispetto delle prescrizioni previste dal decreto stesso e da qualsiasi altra norma in materia di polizia veterinaria.

All'articolo 1, punto 2, lettera s) definisce : "veterinario riconosciuto: il medico veterinario riconosciuto dall'autorità competente e soggetto al suo controllo, nell'ambito del sistema di sorveglianza epidemiologica di cui all'articolo 13".

Il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene degli alimenti che all'art. 3 precisa come tutti gli operatori del settore alimentare (OSA) debbono garantire che tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti sottoposte al proprio controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene.

Il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale prevede l'obbligo di trasmissione, alle strutture di macellazione, da parte degli operatori del settore alimentare delle informazioni sulla catena alimentare (ICA) relative agli animali che devono essere macellati, indicando anche il veterinario aziendale designato all'interno.

Il D. Lgs 117/2005 (Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano) prevede che, al fine di assicurare che le attività degli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale non conducano alla propagazione di malattie trasmissibili agli animali (...) sia definito, un sistema di reti di sorveglianza con lo scopo di assicurare almeno che i prodotti di origine animale siano ottenuti solo da animali che soddisfino i requisiti di polizia sanitaria contenuti nella normativa in vigore.

All'articolo 3, punto 3, comma 1, stabilisce inoltre: "Fermo restando le attività di sorveglianza e monitoraggio sanitario garantite dai servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali per i fini di cui al comma 1, il decreto di cui al medesimo comma 1 definisce gli obblighi a carico degli operatori del settore alimentare e degli allevatori che possono avvalersi, per la loro esecuzione, di

un veterinario aziendale; a tal fine con il medesimo decreto sono individuati, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani, i compiti e le responsabilità da attribuire a tale figura e i relativi requisiti professionali e di specifica formazione che devono essere correlati all'attività da svolgere”.

Il D. Lgs. 4 aprile 2006, n. 191 (Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici) ha lo scopo di garantire un'adeguata sorveglianza delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici ad essi correlata e un'adeguata indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare, per consentire di raccogliere le informazioni necessarie ad una valutazione delle relative tendenze e fonti.

1.2 Documenti delle Associazioni professionali e di categoria

Carta fondativa della figura del Veterinario Aziendale in Italia adottata dalla Federazione degli Ordini Veterinari (FNOVI) il 28 novembre 2010

FVE Policy Paper: Herd Health Plan (FVE/doc/08/043) - Federation Of Veterinarians Of Europe

Protocollo d'intesa per il Veterinario di fiducia siglato da FNOVI, ANMVI e AIA il 13 gennaio 2012

2.Obiettivi e razionale della sperimentazione

Il ruolo dell'allevatore è mutato nel corso degli ultimi anni: da produttore di animali a produttore di alimenti. L'attuale legislazione comunitaria si riferisce quindi all'allevatore come un operatore del settore alimentare (OSA) che deve garantire che tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti sottoposte al suo controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene di cui al art. 3 del regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari. Inoltre l'allegato I del regolamento (CE) N. 852/2004 stabilisce i requisiti generali di igiene che devono essere rispettati dalle imprese del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare.

La nuova strategia per la salute degli animali nell'Unione europea (2007-2013): "Prevenire è meglio che curare" (COM 539 (2007) def) sottolinea l'importanza delle misure di biosicurezza nelle aziende zootecniche e il ruolo cruciale che hanno gli allevatori nel metterle in atto (pilastro 3). La nuova strategia sottolinea inoltre che si rende necessario “un approccio sistematico per l'implementazione di misure di biosicurezza e di prevenzione delle malattie animali”. Questo approccio deve coinvolgere da un lato il veterinario aziendale come consulente dell'OSA per assicurare la salute degli animali d'allevamento (e quindi la qualità dei suoi prodotti), e dall'altro lato il Veterinario Ufficiale che esegue controlli ufficiali, ai sensi del Regolamento n. 882/2004, su un certo numero di aziende zootecniche sulla base della categorizzazione del rischio di ciascuna azienda zootecnica.

Gli alimenti sicuri si producono da animali sani e la salute e il benessere sono fortemente influenzati dal modo in cui vengono mantenuti gli animali. L'allevatore, quindi, quale OSA, è responsabile della salute e del benessere dei propri animali.

Al fine di sostenere l'allevatore nell'attuazione di quanto sopra enunciato si ritiene opportuno adottare un protocollo di sperimentazione che sulla base delle attività già poste in essere dai veterinari aziendali all'interno degli allevamenti consenta di sviluppare un “Piano Sanitario di allevamento” che possa essere poi diffuso anche ad altre realtà zootecniche.

Il Piano Sanitario di allevamento dovrebbe includere le buone pratiche di allevamento (stabulazione, clima, acqua, alimentazione e gestione), le linee guida per l'utilizzo del farmaco

veterinario e per l'alimentazione animale, così come un piano di prevenzione sanitaria e le linee guida per la prevenzione delle epizootie e le malattie zoonotiche.

Poiché è necessario concentrare gli sforzi in ambiti di intervento definiti che consentano di valutare non tanto il merito ma il metodo proposto, il gruppo di lavoro appositamente costituito ha ritenuto di incentrare la sperimentazione nei seguenti ambiti di attività:

1. Piano volontario per il controllo della Paratubercolosi bovina;
2. Controllo della qualità del latte e delle mastiti nel settore degli allevamenti bovini e bufalini;
3. Studio delle cause di riforma e di mortalità negli allevamenti bovini e bufalini;
4. Sperimentazione di un sistema innovativo di gestione sanitaria degli allevamenti ovicaprini attraverso l'introduzione dell'informatica, l'impiego dell'identificazione elettronica e dell'anagrafe zootecnica nazionale, ai fini della selezione genetica per la resistenza alle TSE (oggetto di uno specifico successivo provvedimento)

Come supporto e base della sperimentazione è previsto l'utilizzo di un sistema informativo che consenta di registrare le attività poste in essere dai veterinari aziendali e nello stesso tempo fruire in tempo reale degli esiti delle attività diagnostiche condotte negli allevamenti.

A tale scopo verrà utilizzata la piattaforma SIEV (Sistema Informativo per l'Epidemiologia Veterinaria), già a disposizione dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitari Locali opportunamente integrata ed adeguata alla necessità della sperimentazione.

3. Prerequisiti delle Aziende Agricole

Possono aderire alla presente sperimentazione, gli imprenditori agricoli singoli e associati, in possesso di partita IVA agricola ed iscritti al registro delle imprese della CCIAA (sezione speciale imprese agricole) ivi compresi gli enti pubblici, che gestiscano sotto la loro responsabilità diretta allevamenti bovini o bufalini della Regione Lazio registrate presso i Servizi Veterinari delle AASSLL ai sensi del Reg. CE 852/2004 e iscritte nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN)

Le aziende devono essere in possesso di certificazione sanitaria di Allevamento Ufficialmente indenne da Brucellosi e Tubercolosi ed Indenne da Leucosi Bovina Enzootica.

4. Impegni delle Aziende Agricole aderenti alla sperimentazione

Le Aziende Agricole aderenti alla sperimentazione devono designare il Veterinario Aziendale responsabile delle attività relative alla presente sperimentazione.

Esse devono garantire la partecipazione ad almeno due linee di intervento e si impegnano ad attuare le attività della sperimentazione mettendo a disposizione del veterinario aziendale il Registro di carico e scarico degli animali, il Calendario di mandria, vale a dire il diario degli eventi giornalieri (nascite, morti, animali entrati in lattazione, animali messi in asciutta etc), le modalità di gestione dell'allevamento e delle produzioni al fine di realizzare o implementare il Manuale di Buone Pratiche Igieniche ed il Manuale di Tracciabilità aziendali.

Devono assicurare inoltre la piena adesione ai piani sanitari sviluppati dal Veterinario Aziendale in relazione ad ogni linea d'intervento e si impegnano a partecipare, mediante il personale addetto alle diverse mansioni, alle attività di formazione che verranno promosse nel corso della sperimentazione.

5. Requisiti ed impegni del Veterinario Aziendale

Il Medico Veterinario incaricato dall'Azienda aderente alla sperimentazione quale Veterinario Aziendale per lo svolgimento dell'attività relativa alla sperimentazione dovrà avere i seguenti requisiti:

1. Iscrizione all'Albo dei Medici Veterinari in una delle province della Regione Lazio;
2. Esercitare l'attività libero professionale nel settore degli animali da reddito;
3. Non essere dipendente del Servizio Sanitario Nazionale o a contratto convenzionato ACN (Accordo Collettivo Nazionale) a tempo indeterminato con una Azienda Sanitaria Locale per un monte orario superiore alla 19 ore settimanali;
4. Non avere di elementi di incompatibilità o conflitto d'interessi nello svolgimento delle proprie attività professionali in regime di convenzione con l'Azienda Sanitaria Locale, nei limiti orari anzidetti, potendo essere designato quale veterinario aziendale solo in allevamenti posti al di fuori del Distretto territoriale di assegnazione dell'Azienda Sanitaria Locale.

Il Medico Veterinario designato quale Veterinario Aziendale si impegna ad operare nell'allevamento secondo le Buone Pratiche Veterinarie ed ad effettuare le mansioni e le attività richieste dalla sperimentazione in applicazione della normativa vigente e del protocollo sperimentale.

6. Procedure per l'arruolamento delle Aziende Agricole e relativa modulistica

Le Aziende che intendono partecipare alla sperimentazione, in possesso dei prerequisiti di cui al paragrafo 3, dovranno presentare domanda di adesione, entro il 30/09/2013 all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, per il tramite del Servizio Veterinario ASL indicando il nominativo del Veterinario Aziendale prescelto per attuare la sperimentazione, oltre alle linee d'intervento ed ai relativi protocolli cui intende aderire.

La domanda, redatta sul modulo allegato 1.1, debitamente sottoscritta dal Veterinario Aziendale sarà presentata al Servizio Veterinario ASL competente per territorio che provvederà ad inoltrarla all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana.

7. Linee d'Intervento

7.1 Piano volontario per il controllo della Paratubercolosi

L'Istituto Zooprofilattico Lazio e Toscana, in particolare il Laboratorio Piani di Profilassi (della Direzione Operativa di Sierologia) e l'Osservatorio Epidemiologico, hanno recentemente redatto un piano di controllo per la Paratubercolosi rivolto alle aziende bovine e bufaline da latte.

Si tratta di un piano volontario di risanamento che mira *in primis* alla stima della prevalenza intra-aziendale della paratubercolosi. Sulla base dei livelli di prevalenza stimati verranno proposti una serie di interventi sanitari e gestionali con lo scopo di ridurre progressivamente i livelli di infezione e pervenire alla sua eradicazione.

Nel percorso di risanamento, al fine di procedere in maniera coerente ed efficace dal punto di vista scientifico e gestionale, gli interventi sanitari seguiranno le indicazioni e le fasi operative descritte in schede appositamente redatte e coerenti con le realtà produttive della specie bovina e bufalina.

Le schede di rilevamento dei dati aziendali, sanitari e gestionali, sono state compilate seguendo la traccia di analoghe schede predisposte dal Centro di Referenza Nazionale IZSLER e quelle che dei piani Europei e Internazionali (vedi "Bulletin of the international Dairy Federation"; "On-Farm Control and Diagnosis of Paratuberculosis"; Piani Statunitensi dello United States Department of Agriculture – USDA "How to do Risk Management Plans for Johne's Disease").

Attualmente, nella regione Lazio, già da qualche anno, diverse aziende hanno deciso volontariamente di seguire un percorso "guidato" di risanamento dalla paratubercolosi. In questo ambito assume notevole importanza la figura del veterinario aziendale per una corretta gestione nel tempo degli aspetti sanitari ed epidemiologici della paratubercolosi bovina e bufalina.

7.2 Controllo della qualità del latte e delle mastiti nel settore degli allevamenti bovini e bufalini

Questa componente della sperimentazione riguarda i controlli sulla qualità del latte attraverso il monitoraggio continuo di indicatori particolarmente sensibili e informativi delle condizioni igieniche di produzione. Tale monitoraggio continuo nel tempo consente la messa a punto di idonee carte di controllo che mirano a rilevare scostamenti da ritenersi significativi e che necessitano pertanto di interventi correttivi.

7.3 Studio delle cause di riforma e mortalità negli allevamenti

Questa componente della sperimentazione riguarda aspetti economici della vita produttiva degli animali da latte laddove un loro precoce allontanamento per motivi sanitari (o per morte) si traduce in passività del bilancio aziendale. Oltre all'effetto immediato relativo alla perdita delle produzioni attuali (nel caso in cui i capi siano ad esempio in lattazione) elevati tassi di riforma precoce comporteranno necessariamente un aumento della quota di rimonta con effetti sui costi di gestione del periodo improduttivo. Attraverso tale componente si intende perseguire l'obiettivo di: (i) individuare e quantificare le cause che comportano una "riforma involontaria"; (ii) stimare i giorni potenziali di produzione andati perduti e darne una quantificazione economica (tenendo conto anche di eventuali ulteriori costi che l'allevatore dovrà sostenere per mantenere una adeguata remuneratività aziendale).

8. Procedure per l'acquisizione e gestione dei dati

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana (in particolare il Centro Operativo per l'Anagrafe Zootecnica presso l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario) metterà a disposizione delle procedure on-line per la pre-accettazione e visualizzazione degli esiti dei campioni di materiale biologico prelevati nel corso della sperimentazione ai fini della gestione del piano per la paratubercolosi e della qualità del latte.

Ai fini della gestione dei dati sulle cause di riforma precoce e mortalità verranno predisposte schede specifiche (da utilizzarsi per via telematica) che dovranno integrare i dati per l'aggiornamento delle anagrafiche aziendali.

9. Attività di formazione a supporto della sperimentazione

Al fine di gestire in maniera corretta ed uniforme le attività previste dalla sperimentazione l'IZSLT si impegna ad organizzare delle giornate specifiche di formazione sui seguenti temi:

(1) utilizzo e gestione delle procedure informatiche; (2) strategie aziendali di controllo della Paratubercolosi bovina e bufalina; (3) significato e valutazione dei principali parametri sulla qualità del latte.

Per quanto riguarda la componente sulle cause di riforma precoce e mortalità verranno incorporate all'interno di un Corso in Epidemiologica Veterinaria a favore dei veterinari aziendali coinvolti nella sperimentazione e dei veterinari del servizio sanitario regionale dei territori dove hanno sede le aziende che parteciperanno alla sperimentazione.

10. Durata complessiva della prima fase della sperimentazione

Si prevede che la prima fase della sperimentazione abbia durata di almeno un anno al termine della quale l'IZSLT redigerà un rapporto sullo stato della sperimentazione e su eventuali azioni correttive da porre in atto.

D.G.R. n.....del Allegato1.1
 Sperimentazione per la realizzazione di una rete di epidemio-sorveglianza veterinaria nella Regione
 Lazio attraverso il contributo dei veterinari aziendali.
 Domanda di Adesione delle aziende Agricole

All'Istituto Zooprofilattico
 delle Regioni Lazio e Toscana

per il tramite del Servizio veterinario
 della ASL.....

Il sottoscritto Cognome Nome

in qualità di Proprietario... Rappresentante legale ... Detentore ...

dell' allevamento

..... (Ragione sociale)

Codice aziendale **IT**

Partita IVA/ Codice Fiscale impresa.....

Sito nel Comune

Via / Località

Telefono

TIPOLOGIA DELL'AZIENDA

TOTALE CAPI PRESENTI:

DI CUI: VACCHE
 MANZE
 VITELLI

CHIEDE

di aderire alla "Sperimentazione per la realizzazione di una rete di epidemio-sorveglianza veterinaria nella Regione Lazio per le seguenti linee d'intervento previste dalla DGR

.....del.....

... 1. Piano volontario per il controllo della paratubercolosi bovina;

- ... 2. Controllo della qualità del latte e delle mastiti nel settore degli allevamenti bovini e bufalini da latte;
- ... 3. Studio delle cause di riforma e mortalità negli allevamenti bovini e bufalini;

DICHIARA a tal fine

consapevole delle conseguenze penali, in caso di dichiarazioni false e mendaci previste dal DPR 445/2000

1. di essere imprenditore agricolo in possesso di partita IVA agricola ed iscritto al registro delle imprese della CCIAA (sezione speciale imprese agricole)
2. che il proprio allevamento è registrato presso il Servizio Veterinario dell' AUSL..... ai sensi del Reg. CE 852/2004 e iscritto nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) e che è in possesso di certificazione sanitaria di Allevamento Ufficialmente indenne da Brucellosi e Tubercolosi ed Indenne da Leucosi Bovina Enzootica.

3. di avvalersi della collaborazione tecnica del Dott., Medico

Veterinario, tel., iscritto all'Albo della provincia di

..... n in qualità di veterinario aziendale, ai fini dell'adesione alla sperimentazione;

4. di accettare gli obblighi derivanti dalla adesione alla sperimentazione, impegnandosi a seguire strettamente le prescrizioni che verranno impartite dal veterinario aziendale e se del caso dal Servizio Veterinario ASL;

5. di essere consapevole che le spese riguardanti gli accertamenti sanitari non previsti da norme cogenti di Polizia Veterinaria sono totalmente a proprio carico.

6. di autorizzare l'Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana al trattamento dei dati relativi alla propria azienda esclusivamente ai fini della sperimentazione

Firma del richiedente

.....

Visto Il Servizio Veterinario dell'ASL

.....

DICHIARAZIONE DEL VETERINARIO AZIENDALE DESIGNATO

Il Sottoscritto Dott.Medico Veterinario, tel,
iscritto all'Albo della provincia di n in qualità di veterinario
aziendale, ai fini dell'adesione alla "Sperimentazione per la realizzazione di una rete di epidemio-
sorveglianza veterinaria nella Regione Lazio attraverso il contributo dei veterinari aziendali"

dell'allevamento avente codice aziendale IT

DICHIARA

consapevole delle conseguenze penali, in caso di dichiarazioni false e mendaci previste dal DPR
445/2000 l'assenza di elementi di incompatibilità o conflitto d'interessi nello svolgimento delle
propria attività di veterinario aziendale così come definite dal paragrafo 5 dell'allegato 1 alla DGR
n.del

Il Veterinario Aziendale

.....

Visto

Il Servizio Veterinario dell'ASL.....